



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 58 – 09 MARZO 2023**

Riunione del giorno 01 marzo 2023

- 36.22.23** PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:  
- Sig.ra **Cinzia Vartuli** n.q. di Presidente p.t. della S.S. NEW VOLLEY CARMAGNOLA  
- S.S. **NEW VOLLEY CARMAGNOLA** in persona del legale rappresentante p.t Sig.ra Cinzia Vartuli

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi  | Presidente      |
| - Avv. Antonio Amato | Vice presidente |
| - Avv. Andrea Varano | Componente      |

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 20/2022-23 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **SIG.RA VARTULI CINZIA:** *“per aver, nella qualità di Presidente pro tempore della A.D. NEW VOLLEY CARMAGNOLA e in violazione dell'art. 16 Statuto, art. 19 RAT, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt.1, 74 Reg. Giur., assunto un comportamento gravemente violativo dei principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva nei confronti della atleta G. O., impedendo, di fatto, a quest'ultima di praticare lo sport della pallavolo con il proprio o con altro sodalizio”;*
- **A.D. NEW VOLLEY CARMAGNOLA:** *“in persona del Presidente pro tempore Sig.ra Vartuli Cinzia, in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, per aver il proprio Presidente assunto un comportamento gravemente violativo dei principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva nei confronti della propria atleta G. O., impedendo, di fatto, a quest'ultima di praticare lo sport della pallavolo con il proprio o con altro sodalizio, con violazione delle seguenti disposizioni: dell'art. 16 Statuto, art. 19 RAT, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt.1, 74 Reg. Giur.”.*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 01 Marzo 2022 in



videoconferenza, dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, Avv. Giuseppe Militerni, risultava collegato l'Avv. Roberto Ariagno in sostituzione dell'Avv. Alessandra Bianco unitamente al Presidente della società Volley Carmagnola Sig.ra CinziaVartuli.

Il rappresentante della Procura Federale illustrava il deferimento ed insisteva nell'atto di deferimento affinché venisse confermata la responsabilità disciplinare per il fatto contestato con relativa proposta di sanzione disciplinare a carico degli incolpati. L'Avv. Ariagno, illustrando le difese svolte di cui alla memoria depositata che integralmente richiamava, insisteva nella richiesta di proscioglimento e non luogo a sanzione a carico degli incolpati. Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Udito il difensore degli incolpati e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Preso atto delle memorie difensive depositate dagli incolpati e della documentazione del procedimento;

#### **OSSERVA**

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto inviato dal genitore dell'atleta minore G. O. in data 27.09.2022, a mezzo del quale denunciava il comportamento tenuto dalla società Volley Carmagnola, dall'esponente ritenuto antiregolamentare, allorché veniva asseritamente impedito dal predetto sodalizio che l'atleta minore G. O. potesse iniziare ad allenarsi per la stagione 2022-23.

Precisava, l'esponente, sommariamente, che negli ultimi anni si erano verificati anche episodi di bullismo verbale nei confronti della figlia ed un palese atteggiamento ostruzionistico e scorretto da parte del sodalizio di appartenenza che con la sua condotta aveva di fatto impedito all'atleta di poter giocare in altra società sportiva per il corrente anno sportivo.

La Procura Federale, acquisito il suddetto esposto, effettuava le indagini relative al procedimento ed all'esito dell'invio della conclusione delle indagini gli incolpati inviavano apposita memoria corredata da documenti nella quale, sostanzialmente, negavano



decisamente ogni addebito. Formulavano, pertanto, istanza di audizione del Presidente del sodalizio, Sig.ra Cinzia Vartuli, che veniva ascoltata in data 22.11.2022.

In tale occasione, la Sig.ra Vartuli, confermava di essersi sempre adoperata per la crescita dell'atleta G. O., non avendo mai impedito alla stessa di praticare lo sport della pallavolo, confermando, relativamente al richiesto nulla osta per gli allenamenti con la società Libellula, di non aver in nessun modo impedito la possibilità all'atleta di svolgere gli allenamenti presso questo sodalizio. Confermava, pertanto, la più ampia disponibilità della New Volley Carmagnola ad accogliere nuovamente l'atleta G. O. all'interno della propria squadra.

La Procura Federale, una volta acquisito la proroga richiesta da parte della Procura Generale dello Sport, ritenendo esaurita la fase istruttoria e comunque comprovata la dedotta responsabilità disciplinare in capo agli incolpati, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, questo Tribunale, dopo aver esaminato attentamente gli atti oggetto del procedimento e le deduzioni difensive delle parti, ritiene che gli elementi di colpevolezza forniti a carico degli incolpati non siano idonei ad integrare le violazioni contestate.

Invero, per quanto emerge dalle deduzioni difensive svolte e dalla documentazione allegata a corredo delle stesse, appare incontestabile come il sodalizio Volley Carmagnola, tramite il suo Presidente o collaboratori, abbia in più occasioni consentito all'atleta minore G. O. di allenarsi presso altri sodalizi così come risulta come lo stesso si sia adoperato per assecondare le molteplici richieste dell'atleta e consentire un trasferimento presso altre società svolgendo apposite trattative di carattere economico.

In tal senso appaiono inequivocabili le dichiarazioni rilasciate dai legali rappresentanti dei sodalizi Cus Torino, Carignano Volley, Volley Racconigi e Libellula Volley, nelle quali veniva comunque sempre confermata la disponibilità del sodalizio Volley Carmagnola a far allenare l'atleta presso altri sodalizi oppure ad intavolare trattative in relazione al suo trasferimento.

Il Tribunale, in relazione al mancato trasferimento dell'atleta presso altro sodalizio solo per ragioni di carattere economico, ritiene che tale circostanza non possa integrare la invocata violazione dei principi di lealtà e probità sportiva, atteso che non può essere imputato al



sodalizio vincolante alcun atteggiamento ostruzionistico o scorretto durante le trattative svolte.

Ciò emerge chiaramente anche dalle dichiarazioni rilasciate dal sodalizio Libellula Volley a seguito dell'integrazione istruttoria effettuata, laddove si richiamano espressamente i passi della trattativa economica tra le parti, poi non concretizzatasi solo per ragioni di mancato accordo di carattere economico, che non può essere valutato da questo Tribunale quale idoneo supporto alle violazioni contestate nel presente procedimento.

Peraltro, a prescindere dalle motivazioni rese dal sodalizio incolpato sulla restituzione dei materiali, il mancato nulla osta all'atleta per allenarsi presso la società Libellula Volley, più volte concesso in precedenza presso altri sodalizi come sopra argomentato, si ritiene possa rientrare nella libera facoltà di scelta del sodalizio vincolante che, in ogni caso, ha regolarmente convocato l'atleta per l'attività sportiva in corso, così consentendo all'atleta di svolgere l'attività sportiva della pallavolo pur in costanza di trattative in corso.

Inoltre, le doglianze dell'esponente in relazione ad una asserita incompatibilità ambientale dell'atleta presso la New Volley Carmagnola non possono trovare ingresso nel presente procedimento, risultando le stesse, allo stato, mere affermazioni prive del necessario supporto probatorio.

Ben poteva, infatti, l'esponente, mediante apposita procedura di scioglimento del vincolo, portare all'attenzione degli organi federali a ciò preposti le circostanze dedotte nell'esposto. Per le suesposte ragioni, anche il sodalizio, la cui responsabilità (diretta e/o oggettiva) è legata necessariamente al contegno tenuto dalla persona fisica che la rappresenta ovvero da quello posto in essere da parte dei dirigenti, soci, tesserati, accompagnatori, sostenitori della stessa ex art. 76 R.G. Fipav, deve essere esonerato da ogni responsabilità.

### **PQM**

Il Tribunale Federale dispone il non luogo a sanzione nei confronti del tesserato Sig.ra Cinzia Vartuli, nella sua qualità di Presidente della A.D. New Volley Carmagnola e nei confronti del sodalizio A.D. New Volley Carmagnola, in persona del Presidente p.t.

Roma, 08 marzo 2023

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 09 marzo 2023